

Statuto dell'Associazione Frequenze Evolutive



1. Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro denominata "Associazione Frequenze Evolutive" con sede al domicilio del Presidente.

2. Scopo

L'obiettivo dell'Associazione Frequenze Evolutive è informare le persone sul tema delle nuove tecnologie di trasmissione dati e sul loro impatto sulla salute di esseri umani, fauna e flora. Inoltre l'associazione si prefigge di sostenere iniziative che promuovono una comunicazione sicura nell'ambito delle tecnologie citate.

Per il raggiungimento di tale scopo l'associazione si attiva in vario modo, come ad esempio con azioni pratiche, giuridiche e culturali.

L'Associazione può prendere parte ad attività promozionali quali fiere e mercati, presso i quali promuovere le proprie attività.

3. Soci – ammissione

L'associazione è composta da persone fisiche e persone giuridiche. Tutti i soci sono tenuti a versare la quota sociale. Ogni persona fisica che abbia compiuto i 16 anni e ogni persona giuridica può aderire all'associazione.

Con il mancato pagamento del contributo annuo e dopo un richiamo infruttuoso cessa l'appartenenza all'associazione.

4. Soci – cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza come socio cessa: nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso; nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

5. Soci – dimissioni ed esclusione

Le dimissioni di un socio sono possibili in ogni momento e senza preavviso. Le dimissioni devono essere inviate al comitato esecutivo in forma scritta (per lettera o per email).

Il comitato esecutivo può escludere un socio dall'associazione in caso di grave violazione degli statuti o se adotta un comportamento lesivo nei confronti dell'associazione. L'escluso ha diritto di ricorso alla prossima assemblea sociale ordinaria. Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione mediante lettera raccomandata all'assemblea dell'associazione per il tramite del comitato esecutivo.

Soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi non sono tenuti a versare la quota sociale per l'anno corrente; l'associazione non è tuttavia tenuta a restituire le quote sociali già versate, anche per l'anno corrente.

È esclusa qualsiasi pretesa sul patrimonio sociale dei soci che si sono dimessi o che sono stati esclusi.

6. Mezzi

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:

1. dei contributi dei soci.
2. di eventuali altre risorse quali donazioni, lasciti, prestiti infruttiferi, garanzie, fidejussioni, sovvenzioni, ecc.
3. di entrate da attività sul territorio quali presenze dirette a manifestazioni, mercati, ecc.
4. di entrate da prestazioni di servizi a soci o terzi relative allo scopo dell'associazione.

7. Contributi dei soci

Ogni socio è tenuto a versare il contributo sociale annuo che ammonta ad un importo di CHF 40.- per le persone fisiche e CHF 80.- per le persone giuridiche.

Le persone fisiche che non hanno compiuto il ventesimo anno di età all'inizio dell'esercizio sociale non sono tenute a versare il contributo.

8. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea sociale
2. il comitato esecutivo
3. il revisore dei conti

9. L'assemblea sociale

L'organo supremo dell'associazione è l'assemblea sociale. Un'assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente, di regola entro i primi tre mesi dell'anno.

Il comitato esecutivo invia ai soci la convocazione con l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 20 giorni (per posta ordinaria o per posta elettronica).

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato esecutivo con preavviso di 7 giorni. Un'assemblea straordinaria deve anche essere convocata dal comitato esecutivo, entro un mese dalla richiesta, quando ne faccia domanda almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve indicare il luogo, l'ora e l'elenco delle trattande e delle proposte scritte. In apertura di seduta si decide se inserire all'ordine del giorno eventuali altre trattande.

10. Assemblea sociale – compiti – deliberazioni

L'assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:

1. Elezione o revoca del comitato esecutivo, del presidente del comitato e del revisore dei conti.
2. Elaborazione e modifica degli statuti.
3. Approvazione della contabilità.

4. Deliberazione sui ricorsi in ambito di esclusione dei soci.
5. Deliberazione in merito allo scioglimento dell'associazione.
6. Deliberazioni su oggetti che le sono attribuiti dagli statuti o dalla legge.

L'assemblea sociale convocata a norma degli statuti può deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti.

In seno all'assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto. È esclusa la rappresentanza.

Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti. In caso di parità di voti, decide il presidente del comitato esecutivo; per le nomine in caso di parità di voti si decide tramite sorteggio.

Le decisioni concernenti modifiche dello statuto come pure la decisione di scioglimento dell'associazione vengono prese con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi dai soci presenti.

Va tenuto un protocollo scritto dell'assemblea sociale.

11. Il comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere e da minimo altri tre membri, per un massimo di tredici membri in totale.

I membri del comitato esecutivo sono eletti tra i soci dall'assemblea sociale per un mandato biennale e sono rieleggibili.

Il comitato esecutivo si costituisce al suo interno in modo autonomo, ad eccezione del presidente che viene eletto dall'assemblea sociale. Il comitato designa le persone autorizzate a firmare e le modalità di firma.

Il comitato esecutivo si riunisce, su richiesta del presidente o di almeno tre membri, ogniqualvolta sia necessario. La convocazione va inviata a tutti i membri a mezzo e-mail con una settimana di preavviso e con annesso l'ordine del giorno. Va tenuto un protocollo scritto delle riunioni. Il comitato esecutivo può deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità di voti decide il presidente.

12. Comitato esecutivo – compiti

Il comitato esecutivo rappresenta l'associazione all'esterno, gestisce le attività in corso e decide su tutti gli oggetti che non siano riservati per statuto o per legge ad altri organi. In particolare si occupa di:

- Gestione dell'associazione, riservati i compiti dell'assemblea sociale.
- Esecuzione delle decisioni dell'assemblea sociale.
- Rappresentanza dell'associazione verso terzi.
- Convocazione dell'assemblea sociale.
- Pianificazione ed esecuzione delle attività dell'associazione.
- Stesura di regolamenti.
- Decisioni in merito all'avvio o al ritiro di azioni legali, stipulazione di contratti.
- Costituzione di gruppi di lavoro.

13. Il revisore dei conti

Il revisore dei conti è eletto dall'assemblea sociale per un mandato di due anni. È ammessa la sua rielezione. Il revisore si occupa di controllare i conti dell'associazione e redige un rapporto scritto annuale da sottoporre all'assemblea sociale.

14. Responsabilità

È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Per gli obblighi della società risponde unicamente il patrimonio sociale.

Rimane riservato l'art. 55 cpv. 3 CC per le persone che agiscono per l'associazione.

15. Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato dall'assemblea sociale, con almeno la maggioranza di 2/3 dei voti espressi. All'assemblea sociale per lo scioglimento dell'associazione deve essere presente almeno 1/3 dei soci.

Con lo scioglimento dell'associazione, il comitato esecutivo è responsabile per la liquidazione del patrimonio. Esso è tenuto a presentare un rapporto scritto e un conteggio finale all'assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci decide in merito all'uso di un'eventuale eccedenza di attivi, che vanno possibilmente devoluti a un'istituzione esente tasse con simile scopo. È esclusa la distribuzione del patrimonio residuo dell'associazione ai soci.

16. Anno amministrativo

L'inizio dell'esercizio sociale corrisponde all'inizio dell'anno solare.

17. Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati accettati nell'ambito dell'assemblea costitutiva del 9 settembre 2019.